



Sindacato Interdisciplinare di Categoria

NATUROPATIA & D.B.N. – D.O.S

D.B.N. “Discipline Bio Naturali”

D.O.S. “Discipline Olistiche per la Salute”



Sede Sociale: Via dei Mille, 56 - 00185 Roma

Segreteria Generale: Via F. Turati, 18/20 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Tel. 0828-871261 Fax 0828-870984

Agli Enti di Formazione Patrocinati

Operatori - Cultori – Studiosi

Naturopatia & Discipline Olistiche Naturali

Carissimi,

il **SINAPE FeLSA CISL**, nell'intento di fugare i dubbi e le incertezze che si stanno nuovamente generando, riguardo la leicità dell'esercizio professionale del vasto mondo della **Naturopatia e DBN – DOS**, vi ricorda, seppur in maniera sintetica, che ad oggi in Italia vige la seguente situazione:

i **Liberi professionisti** ed **Enti di Formazione** della **Naturopatia e DBN - DOS**, operano nel rispetto:

- a) Della Costituzione;**
- b) Del Codice Civile “Art. 36/37/38”;**
- c) Della Legge 4/2013;**
- d) Del Dlgs. 13/2013;**
- e) Del Dlgs. 117/2017;**
- f) Delle Risoluzioni emesse dal MiSE a favore delle Discipline Bio Naturali;**
- g) Delle Norme Tecniche emesse da UNI e rese cogenti da ACCREDIA che, attraverso gli ODC Organismi Di Certificazione accreditati, Certifica i Professionisti;**
- h) Delle Leggi Regionali attualmente in vigore;**
- i) Della nomenclatura e classificazione ISTAT (CP2011);**

a) Costituzione Italiana “Legge fondamentale dello stato italiano, che contiene le norme che regolano la vita sociale e l'ordinamento dello Stato”.

- **Art. 3 comma secondo:** “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

➤ **Art. 18** “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge penale” *La libertà di associazione è, come la libertà di riunione, una libertà collettiva e strumentale a carattere duraturo e costituisce, in quanto proiezione della libertà individuale, uno strumento indispensabile per favorire la crescita culturale e lo sviluppo del singolo e la sua diretta partecipazione, attraverso le formazioni sociali, alla vita economica, politica e sociale del Paese (art. 2).*

➤ **Art. 35** “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”.

b) Codice Civile Art. 36 – 37 – 38 “**Art. 36** Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute; **Art. 37** Fondo comune; **Art. 38** Obbligazioni”.

c) Legge 4/2013 disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi *con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.*

➤ **Art. 4.** *L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.*

➤ **Art. 5.** *La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.*

➤ **Art. 6 Comma 3** *I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla **normativa tecnica UNI** costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.*

d) Dlgs. 13/2013 *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013).*

e) Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) **Art. 35**

f) Risoluzioni del MiSE Ministero Sviluppo Economico - Risoluzione N. 85939 dell'8 Giugno 2015 Massaggi Benessere – **Risoluzione N. 80994** del 22 Marzo 2016 Attività di massaggi Thuina o Thai – **Risoluzione N. 138831** del 18 Maggio 2016 Attività di massaggi Thuina o Thai Contro Sequestro Amministrativo – **Risoluzione N. 293796** del 20 Settembre 2016 Massaggi Tuina e Benessere della persona.

In sintesi, con tali Risoluzioni il Mi.S.E. ha dichiarato che, le attività di massaggi finalizzate al mantenimento di una naturale condizione di “benessere”, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio; ed ancora, l’attività di massaggiatore è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.

g) UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - Associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, ha redatto, per il nostro settore, le seguenti Norme “**Norma UNI 11491** Figura Professionale Naturopata” – “**Norma UNI 11713** Professionisti del Benessere psicofisico tramite il Massaggio Bionaturale”

Le Norme UNI garantiscono lo stato dell’arte di una specifica competenza professionale, sono usate dagli ODC accreditati da ACCREDIA (Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme, è un Ente riconosciuto che opera senza scopo di lucro, come authority super partes, che svolge un servizio di pubblico interesse sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico).

(Il valore giuridico delle Norme Tecniche redatte da un organismo Riconosciuto ed Accreditato, è tale per cui la loro applicazione, sebbene non obbligatoria, garantisce il rispetto delle regole d’arte, e quindi della legge (vedasi anche la Norma CEI 0-4/1 ed. 1998 "Documenti CEI normativi e non normativi – Parte 1: Tipi, definizioni e procedure").

h) Legge Veneto (Discipline Benessere e Bio Naturali) Deliberazione legislativa n. 7 del 6 Febbraio 2018, e antecedenti **Leggi Regionali** attualmente in vigore (**Toscana, Lombardia, etc.**).

i) ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) Ente Pubblico che si occupa di rilevazione e indagini statistiche in vari settori.

A partire dal 2011 l’ISTAT ha adottato la classificazione delle professioni CP2011, frutto di un lavoro di aggiornamento della precedente versione (CP2001) e di adattamento alle novità introdotte dalla International Standard Classification of Occupations – Isco08.

L'oggetto della classificazione, la professione, è definito come un insieme di attività lavorative concretamente svolte da un individuo, che richiamano conoscenze, competenze, identità e statuti propri.

La redazione della CP2011 si è avvalsa del supporto di una commissione di studio costituita dai responsabili tematici dell'Istat, da esperti dell'Isfol e del mondo accademico nonché del contributo delle principali istituzioni nazionali in materia di lavoro.

Esempi di Professioni classificate dall'ISTAT inerenti al nostro settore (Iridologo – Musicoterapista – Naturopata – Pranoterapeuta - Riflessologo Plantare - Tecnico Esperto in Shiatsu ed altre Terapie Orientali – etc.) si veda **Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali 3.2.1.7.0**

Da quanto sopra esposto, il **SINAPE FeLSA CISL** nel tutelare il patrimonio culturale della **Naturopatia e Discipline Bio Naturali**, ribadisce che esse, non vogliono e non possono essere confuse o assimilate alla rispettabilissima medicina convenzionale.

Riteniamo che tali discipline, vadano regolamentate nel **Socio Educativo Culturale** nell'interesse di tutti, e nel pieno rispetto della libertà di scelta individuale, in quanto si è fortemente recepita la spinta che è arrivata dai cittadini che si rivolgono ai professionisti della **Naturopatia e DBN – DOS**, dalla nostra base associativa e, dalle Scuole e Associazioni di maggior rilievo che formano la maggior parte dei professionisti di tali discipline.


I **Liberi Professionisti** della **Naturopatia & D.B.N. – D.O.S.** Iscritti e rappresentati dal **SINAPE FeLSA CISL**, operano nel rispetto della Legge, pagano le tasse, sono iscritti al “Fondo Gestione Separata **INPS**”, hanno stipulato Assicurazioni contro i rischi professionali, e i **Naturopati, Certificati** secondo **Norma UNI**, da **Ente Terzo Accreditato ACCREDIA**, sono inseriti sul sito **ACCREDIA**

Infine, il **SINAPE FeLSA CISL**, sta sollecitando il mondo politico per definire un Quadro Legislativo che riconosca e regolamenti definitivamente la **Naturopatia e DBN – DOS**, affermando nel contempo i criteri generali dei percorsi formativi, le competenze, le norme transitorie e le eventuali sanatorie per chi già esercita tali professioni.

Segreteria Generale
SINAPE FeLSA CISL



Il Segretario Generale
SINAPE FeLSA CISL
Gerarda Buoninconti


Il Presidente
SINAPE FeLSA CISL
Antonio Terroschi


www.sinape-cisl.it